

# **S T A T U T O**

## **ART. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituito l'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO PROPRIETARI DI FABBRICATI "EBINPROF".

L'Ente Bilaterale, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L'Ente Bilaterale Nazionale è un organismo paritetico composto: per il 50% da CONFEDILIZIA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL...

Sono soci fondatori: la CONFEDILIZIA (Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia), quale componente rappresentativa dei proprietari di fabbricati, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, quale componente rappresentativa dei lavoratori di cui all'articolo 15 del CCNL del 15 dicembre 1999, dall'altra, tutte, in quanto come sopra rappresentative, firmatarie del CCNL stesso.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'amministrazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

## **ART. 2 - SEDE**

L'Ente ha sede in Roma.

## **ART. 3 - DURATA**

La durata dell'Ente è illimitata.

## **ART. 4 - SCOPI E FINALITA'**

L'Ente Bilaterale svolge le seguenti funzioni:

- analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
- predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
- formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui si applica il vigente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati;
- predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
- ricevere la copia degli Accordi di 2° livello, così come previsto all'art. 4, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore, nonché di tutte

quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali. L'Ente potrà inoltre promuovere, eseguire e porre in essere tutte le iniziative, attività, operazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali e che le parti sociali riterranno opportuno affidare all'ente medesimo.

L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui all' art. 10 del CCNL del 15 Dicembre 1999, ovvero successive eventuali modificazioni, sia dell'Organismo Paritetico Nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 17 aprile 1997.

L'Ente Bilaterale Nazionale opera secondo indirizzi generali definiti al proprio interno dagli Organi Statutari di cui al successivo art. 6.

#### **ART. 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE**

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 6 - ORGANI STATUTARI**

Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:

- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi, permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermate.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti del Consiglio Direttivo, il socio che ne aveva effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo e comunque entro i trenta giorni successivi.

In caso invece di dimissioni, di revoca o di decadenza di componenti del Comitato Esecutivo, il Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l'elezione del rispettivo sostituto o dei rispettivi sostituti.

I sostituti, sia che trattasi di componenti del Consiglio Direttivo sia che trattasi di componenti del Comitato Esecutivo, rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente del Consiglio Direttivo comporta la automatica decadenza da componente del Comitato Esecutivo nonché dalla carica di Presidente o di Vice Presidente per coloro che ricoprissero tali cariche.

#### **ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da 24 componenti, nominati dai soci di cui all'art. 4, dei quali 12 designati dalla CONFEDILIZIA e 12 designati pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.

La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, nonché i componenti il Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Ente di cui all'articolo 4;
- b) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull'attività programmata e su quella svolta;
- c) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera l'eventuale indennità di carica e l'indennità di presenza a favore dei propri componenti, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva l'eventuale Regolamento dell'Ente;
- f) approva le eventuali modifiche statutarie;
- g) delibera lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, una volta entro Aprile per esaminare ed approvare il consuntivo dell'anno precedente ed una volta entro Novembre per esaminare ed approvare il preventivo dell'anno seguente. Esso viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegrafo, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare il Consiglio Direttivo qualora lo richieda almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati i Revisori dei Conti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un componente nominato da ciascuno dei Soci di cui all'articolo 1.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

All'inizio della riunione viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, che, una volta approvato, deve essere trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le riunioni riguardanti modifiche statutarie, approvazione e/o modifiche dell'eventuale Regolamento, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. Le relative delibere, per avere validità, devono essere ratificate in forma scritta da tutti i Soci.

## **ART. 8 - COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è costituito da sei componenti e cioè dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Ente nonché da altri quattro componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dei quali due in rappresentanza della CONFEDILIZIA e due in rappresentanza della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, in modo che, tenuto conto dell'appartenenza del Presidente o del Vice Presidente, ciascuna di dette organizzazioni sia rappresentata nel Comitato Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due dei suoi componenti; viene convocato dal Presidente anche a mezzo fax almeno cinque giorni prima della riunione.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) vigilare sulla esecuzione di tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- b) curare l'oculata gestione delle risorse finanziarie, in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare e compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli riservati alle organizzazioni indicate all'art. 1 del presente Statuto;
- d) sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative e/o finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi all'uopo impartiti dal Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrivere eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni all'Ente, per le necessità amministrative e contabili della stessa;
- f) compilare il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo;
- g) istituire apposite commissioni provinciali e/o regionali composte pariteticamente per la verifica del diritto alle prestazioni richieste;
- h) decidere sull'ordinamento dei servizi disciplinandone il funzionamento;
- i) deliberare le indennità ed i rimborsi spese per i componenti gli organismi sociali.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato Esecutivo vengono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; all'inizio delle riunioni viene nominato il Segretario della riunione che provvede alla stesura del relativo verbale che, se non viene approvato nel corso della riunione, deve essere esaminato per la sua approvazione nella riunione successiva.

I verbali via via che vengono approvati devono essere trascritti nell'apposito libro.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo viene invitato il Presidente dei Revisori dei Conti.

Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, ad uno o più dei propri membri.

## **ART. 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo, alternativamente per la durata di un triennio, su designazione della Confedilizia e delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, con il reciproco gradimento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla la esecuzione.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri congiunti in tutti gli atti dell'Ente, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.

#### **ART. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti scelti, di comune accordo tra i Soci, tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia:

- 1 con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente dell'Ente;
- 1 effettivo ed 1 supplente designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1 effettivo ed 1 supplente designato dalla Confedilizia.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte sociale; nel caso in cui nel periodo di carica del Collegio vengano meno due revisori designati dalla stessa parte sociale, il Presidente convocherà immediatamente il Consiglio Direttivo perché venga integrato il Collegio tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo.

I componenti subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri, alle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l'approvazione dei suddetti bilanci preventivo o consuntivo.

I Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

#### **ART. 11 - ENTRATE DELL'ENTE E GESTIONE FINANZIARIA**

In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a. i contributi versati dall'INPS ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del CCNL del 15 dicembre 1999, ovvero del CCNL vigente, e destinati all'Ente dalle Parti Sociali in occasione dei rinnovi o delle modifiche del CCNL ai fini di permettere all'Ente stesso il perseguimento delle proprie funzioni che sono volte a sviluppare i rapporti sindacali ed a sviluppare la situazione di miglioramento contrattuale;
- b. liberalità versate da enti o singoli privati;
- c. le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite e i ricavi ed i proventi di gestioni.

La gestione finanziaria, di cui alla precedente lettera c), che può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni, potrà consistere nella sottoscrizione e/o nell'acquisto di:

- titoli di debito pubblico, polizze assicurative;
- beni immobili, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- obbligazioni garantite dallo Stato;
- ogni altra forma di investimento che di volta in volta, sia ritenuta dotata di adeguate garanzie di affidabilità e di rendimento.

#### **ART. 12 - PATRIMONIO SOCIALE**

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare quanto previsto dal precedente articolo 11 e così qualsiasi bene che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, e così i contributi versati e destinati all'Ente in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente stesso.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

#### **ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente entro il 30 Novembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 Aprile.

Sia il preventivo che il consuntivo, una volta approvati, dovranno essere trasmessi prontamente, e comunque entro un mese dalla loro approvazione, a tutti i Soci.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

#### **ART. 14 - SCIoglimento – CESSAZIONE**

Per lo scioglimento dell'Ente è necessaria la decisione unanime dei Soci espressa per iscritto; tale scioglimento viene quindi deliberato con voto unanime dal Consiglio Direttivo che, a tal fine, viene convocato con raccomandata consegnata alla posta almeno trenta giorni prima della riunione.

In caso di scioglimento dell'Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

#### **ART. 15 – REGOLAMENTO**

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente può dotarsi di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, la cui delibera di approvazione, per avere validità, deve essere ratificata per iscritto da tutti i Soci.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione.

Gli scopi dell'Ente potranno essere modificati solo in esecuzione delle disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

#### **ART. 17 - RINVIO ALLE LEGGI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.